



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 137 del 8/10/2012

**Oggetto: Rinnovo convenzione con Coop. CO.SE.S. per la gestione del Centro Residenziale Anziani di Buccino: Provvedimenti.**

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		X
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Gerardo Rosania

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la propria deliberazione n. 166 del 7/12/2011 con la quale si rinnovava, per un anno, la convenzione con la Cooperativa Sociale CO.SE.S. per la gestione del Centro residenziale per gli Anziani, e servizi annessi, ormai, prossimi alla scadenza;

**Vista** la nota della Cooperativa Sociale CO.SE.S. del 4/10/2012 prot. n. 7173, con la quale la suddetta Cooperativa si dichiara disponibile a proseguire il rapporto;

**Ritenuto** necessario dare mandato al competente Ufficio Comunale di procedere alla riscrittura della convenzione di gestione del Centro Residenziale per gli Anziani, procedere alla indizione di procedura selettiva per l'affidamento in coerenza con quanto dispone la normativa in materia;

**Ritenuto**, tuttavia, nelle more della predisposizione di tutti gli atti occorrenti, l'espletamento delle procedure di affidamento, è opportuno non determinare interruzioni delle prestazioni presso il Centro Residenziale Anziani;

**Vista** la convenzione che disciplina il rapporto fra la Cooperativa CO.SE.S. e il Comune di Buccino, ed in particolare l'art. 4 che prevede la possibilità di rinnovare il rapporto se non sussistono elementi ostativi;

**Ritenuto**, pertanto, nelle more di quanto sopra previsto, opportuno prorogare la valenza della convenzione per la gestione del Centro Residenziale Anziani, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento e per non più di un anno, mantenendo inalterati patti e condizioni di detto rapporto;

**Tutto** ciò premesso;

**Acquisito** il parere favorevole del competente Settore espresso ai sensi dell'art. 49/1° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

**Con** voti favorevoli, espressi in forma di legge,

## DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di proporre per il tempo necessario all'espletamento della procedura di affidamento e comunque per non più di un anno la valenza della convenzione che disciplina i rapporti fra il Comune di Buccino e la Cooperativa CO.SE.S., per la gestione del Centro residenziale anziani, ed annessi servizi, mantenendo inalterati patti e condizioni, e che si allega alla presente sub lettera "A";
- 3) Di dare mandato al competente Ufficio di riscrivere, nel lasso di tempo dettato dalla proroga, i termini della convenzione e del servizio e procedere all'indizione della procedura selettiva, prevista dalla normativa, per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- 4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/4° comma del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BUCCINO  
Provincia di Salerno

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO STRUTTURA CASA ALBERGO PER GLI ANZIANI E SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E DOMICILIARE EX L. R. 21/89 ALLA COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI SOCIALI (CO.SE.S.) -

L'anno millenovecentonovantasei il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE nella sede comunale.

Tra il Comune di Buccino, C.F.: 82003670658, rappresentato dal Sindaco, Parisi Nicola, e la Cooperativa CO.SE.S. - P.I.: 01126110657 - rappresentata dal Presidente ins. Salimbene Amelia, nata a Buccino il 2.2.1937.

PREMESSO che, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 244 del 29.1.1982, superiormente vistata, venne affidata, alla Cooperativa CO.SE.S., la conduzione e la gestione del Centro Sociale in via Pasteni, costruito dalla C.R.I. e donato al Comune di Buccino, con vincolo di destinazione ad attività socio-assistenziali;

CHE sin dall'epoca dell'affidamento, la predetta struttura è stata destinata ed utilizzata come Casa albergo per gli anziani;

CHE con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 23.7.1992, superiormente vistata nella seduta del 12.10.92. decisione n. 68, venne rinnovato per ulteriori nove anni l'atto di convenzione per la conduzione e la gestione della Casa Albergo, detta anche Centro Residenziale per gli anziani, e per lo svolgimento delle attività di assistenza, in forma residenziale e domiciliare, agli anziani;

CHE nell'intento di assicurare un servizio di assistenza più efficace, organizzato ed impostato sulla base di programmi annualmente approvati dal Comune e finanziati dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 21 del 18.10.1987, occorre stipulare un diverso e più articolato tipo di convenzione con la Cooperativa CO.SE.S. per la disciplina relativa all'affidamento della struttura ed allo svolgimento delle attività di assistenza a favore degli anziani;

TANTO premesso, in esecuzione delle deliberazioni n. 10 del 22.02.1996 e n. 22 del 16.05.1996 di C.C. e nell'intesa che la premessa narrativa è parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Buccino, in seguito denominato anche solo Comune, affida alla Cooperativa CO.SE.S., in seguito denominata anche solo Cooperativa, che accetta, la conduzione

e la gestione della propria struttura di PROPRITÀ di questo Comune adibita a Centro Residenziale per anziani (Casa Albergo per gli anziani) ed il resto del territorio di assistenza agli anziani sul territorio comunale nella forma residenziale presso la Casa albergo e nella forma domiciliare.

#### ART. 2

La Cooperativa è obbligata ad assicurare tutte le prestazioni contemplate dalla L.R. n. 21/89 per l'assistenza residenziale e domiciliare, in base alle direttive ed ai programmi di intervento che saranno definiti dal Comune.

#### ART. 3

Alla programmazione, all'organizzazione tecnico-amministrativa, al controllo del personale ausiliario della Cooperativa, partecipa e collabora il Responsabile del Servizio Assistenza del Comune il quale cura, inoltre, il coordinamento ed i collegamenti tecnico-amministrativi con gli altri settori comunali, enti esterni, nonché con la Regione e con la ASL, e provvederà, infine, alla verifica, alla valutazione del servizio ed alle eventuali proposte di metodiche volte al miglioramento degli standard operativi di funzionamento.

#### ART. 4

La durata dell'affidamento di cui alla presente convenzione, resta confermata in anni nove decorrenti dal 23 luglio 1992, così come stabilito con la citata Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 20.7.92, con scadenza quindi al 22 luglio 2001.


L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di prorogare l'affidamento agli stessi patti e condizioni, ovvero di rinnovarlo previa adozione di apposito atto deliberativo.

Per la cessazione dell'affidamento alla scadenza ordinaria, il Comune non è tenuto ad alcuna preavviso e notifica.

#### ART. 5

La Cooperativa dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori e di terzi in dipendenza del servizio prestato, sia nella Casa Albergo, sia e domiciliare degli assistiti durante lo svolgimento dell'attività e durante il percorso di andata e ritorno, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

La Cooperativa, inoltre, dovrà garantire l'eventuale sostituzione del personale assente, dimissionari o licenziati.



#### ART. 6

Il servizio di assistenza sia residenziale che domiciliare, dovrà essere assicurato da un numero sufficiente di operatori idonei e qualificati.

#### ART. 7

In considerazione del fatto che i servizi hanno un loro costo sostanziale e globale, a prescindere dal numero degli anziani assistiti, e tenuto conto della possibilità della CO.SE.S. di poter utilizzare volontari ed obiettori di coscienza per lo svolgimento delle varie attività di gestione, l'Amministrazione comunale corrisponderà un contributo forfettario complessivo di f. 108.000.000- a concorso della copertura parziale delle spese per il personale; spese per vitto e alloggio; spese per pulizia locali; spese per pulizia personale degli ospiti; spese per lavaggio e stiratura indumenti; spese per servizi infermieristici; spese di segretariato generale; spese per l'acquisto di materiali d'uso ( es. detersivi, materiale igienico sanitario, stoviglie, lampade, ecc.); di manutenzione degli arredi, degli elettrodomestici, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento; spese di consumo energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas, telefono, nonché per l'acquisto di beni d'uso personale degli ospiti.

L'erogazione di tale compenso verrà effettuata a favore della COOP. CO.SE.S. con mandato diretto su presentazione di regolare fattura, con cadenza ogni fine mese.

#### ART. 8

Per quanto riguarda i servizi di assistenza domiciliare, il Comune corrisponderà un contributo pari al 50% delle tariffe relative alle prestazioni preventivamente concordate.

#### ART. 9

La Cooperativa dovrà presentare annualmente una relazione sulla attività complessiva svolta, ed il bilancio consuntivo dei costi di gestione.

ART. 10

Il contributo di cui agli articoli precedenti è soggetto a revisione.

ART. 11

La Cooperativa assume l'esclusiva e diretta responsabilità di fronte a terzi, dei danni, di qualsiasi natura, sia a cose che a persone, dovuti a disimpegno dal servizio, nonché delle conseguenze per negligente o inesatto adempimento dei servizi, per cui il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità anche per danni o sinistri che dovesse subire il personale durante lo svolgimento del servizio.

ART. 12

I rapporti tra il personale dipendente della Cooperativa e gli utenti del servizio di assistenza, dovranno essere improntati al massimo e reciproco rispetto e dovranno esprimersi con correttezza ed educazione in un clima di serena e cordiale collaborazione.

ART. 13

E' severamente vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli utenti-

Eventuali reclami inerenti alle prestazioni ed al personale dipendente della Cooperativa, devono essere presentati all'Ufficio Assistenza Sociale del Comune.

ART. 14

Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà definita da un Collegio di arbitri di cui uno nominato dalla Cooperativa, uno dal Comune e uno che fungerà da Presidente, dal Presidente del Tribunale.

ART. 15

La Cooperativa elegge il proprio domicilio in Succino, Via Pasteni, col recapito telefonico 951092, che dovrà essere in funzione nelle 24 ore per qualunque comunicazione e per ogni altra necessità.



ART. 16

La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata nel corso della sua durata, previa adozione di apposito atto deliberativo, per nuove ed impreviste esigenze o ragioni di interesse pubblico.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, da registrare solo in caso d'uso, sostituisce la precedente approvata con la citata delibera del Commissario Prefettizio n. 87/1992, ed accettata in ogni sua parte viene sottoscritta come segue:

PER LA COOPERATIVA CO.SE.S.,  
IL PRESIDENTE  
(Ins. Amelia Salimbene)

*Amelia Salimbene*



IL SINDACO  
(Nicola Parisi)

*Nicola Parisi*

Il Presidente



Il Segretario

F.to come originale

F.to come originale

\*\*\*\*\*  
O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

\*\*\*\*\*  
O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 11 DIC. 2012 registrata al n. \_\_\_\_\_ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 11 DIC. 2012

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale  
F.to dott. Gerardo Rosania

\*\*\*\*\*

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sujestesa deliberazione :

( ) è stata dichiarata immediatamente esecutiva

( ) è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 11 DIC. 2012



Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Gerardo Rosania

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 11 DIC. 2012



Per copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale  
Dott. Gerardo Rosania